



STUDI
COLLA SCARONI
& ASSOCIATI
COMMERCIALISTI e REVISORI



SPESE DI TRASFERTA E DI RAPPRESENTANZA – OBBLIGO DI TRACCIABILITA' DAL 2025

A partire dal 1° gennaio 2025, entrano in vigore nuove disposizioni fiscali che impongono l'utilizzo di sistemi di pagamento tracciabili per la deducibilità delle spese di trasferta sostenute da lavoratori dipendenti e autonomi. Queste misure, introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 (Legge n. 207/2024) e dal Decreto Legislativo n. 192/2024 di riforma IRPEF-IRES, mirano a contrastare l'evasione fiscale e richiedono alle aziende una revisione delle policy relative alle trasferte e ai rimborsi spese.

DIPENDENTI

Introdotta l'obbligo di **pagamento mediante mezzi tracciabili per la non concorrenza al reddito delle spese relative alle trasferte dei dipendenti.**

Nello specifico, aggiungendo un ultimo periodo al citato comma 5, viene previsto che, se i relativi pagamenti sono eseguiti con metodi tracciabili, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente i rimborsi delle spese per le trasferte o le missioni di cui al comma 5 per:

- vitto;
- alloggio;
- viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'art. 1 della legge n. 21/1992 (vale a dire taxi o noleggio con conducente).

IMPRESA

Analogo obbligo di **pagamento mediante mezzi tracciabili** è **previsto anche ai fini della deducibilità dal reddito d'impresa e dall'IRAP** delle spese di vitto e alloggio, nonché dei rimborsi analitici delle spese per viaggio e trasporto, effettuati mediante i suddetti autoservizi pubblici (taxi o noleggio con conducente), sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi.

Con l'obiettivo di contrastare comportamenti evasivi, la Legge di Bilancio 2025 introduce modifiche anche all'articolo 108 del TUIR, relativo alle **spese di rappresentanza**. Tali spese saranno deducibili dal reddito d'impresa esclusivamente se effettuate utilizzando strumenti di pagamento tracciabili. Resta invariato il requisito fondamentale per la deducibilità, ossia l'inerenza della spesa all'attività d'impresa.

PROFESSIONISTI

Anche per gli esercenti arti e professioni, viene previsto che le spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande, nonché quelle di viaggio e trasporto, effettuati mediante i suddetti autoservizi pubblici non di linea (taxi o noleggio con conducente), addebitate analiticamente al committente, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi, sono **deducibili (ai fini del reddito d'impresa e dell'IRAP) se eseguite mediante i citati strumenti tracciabili** (es. carte di debito, di credito e prepagate, ecc.). Anche in questo caso, resterebbero fermi i requisiti di deducibilità attualmente dettati dall'art. 54, commi 5 e 6, del TUIR.

DECORRENZA

Le nuove disposizioni si applicano **dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024** (2025 per i soggetti "solari").

AMBITO TERRITORIALE

Il decreto legge fiscale approvato dal Governo il 12 giugno 2025 corregge l'obbligo di tracciabilità delle spese di trasferta ai fini fiscali, **limitandolo esclusivamente alle spese sostenute nel territorio italiano**

Tracciabilità delle spese di trasferta dal 2025			
Aspetto	Ambito di Applicazione	Condizione per Non Imponibilità/Deducibilità	Note
Spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto (taxi, NCC)	Solo spese sostenute nel territorio dello Stato	Pagamento con mezzi tracciabili (bonifico, carte, ecc.)	Esclusione delle spese sostenute all'estero
Rimborsi analitici a dipendenti	Spese sostenute nel territorio dello Stato	Pagamento con mezzi tracciabili	Non concorrono a formare reddito se tracciabili
Rimborsi a lavoratori autonomi	Spese sostenute nel territorio dello Stato	Pagamento con mezzi tracciabili	Se non tracciabili, concorrono a reddito autonomo
Spese sostenute dal committente per incarichi a terzi	Solo in Italia	Pagamento con mezzi tracciabili	Include spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto
Spese di rappresentanza e omaggi	Solo per esercenti arti e professioni	Pagamento con mezzi tracciabili	Deducibilità entro 1% dei compensi percepiti